

Roma, 15 novembre 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_40

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Trust gratis, denuncia di rigore**

Obbligo di denuncia del trasferimento gratuito del trust. E' questa una delle indicazioni che arriva dalla nuova stagione della fiscalità dei trust. Così definita dallo Studio n. 99-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato (est. T. Tassani). Il D.Lgs. n. 139/2024, infatti, riformula il presupposto impositivo, specifica le regole di territorialità del tributo, introduce una norma (art. 4-bis), cui è assegnato il compito di definire compiutamente i termini di rilevanza fiscale dell'istituto e che offre un regime opzionale ai fini della corresponsione dell'imposta. È innanzitutto necessario fare una distinzione tra quei trust che sono effettivamente idonei a realizzare effetti di arricchimento gratuito a favore di soggetti terzi rispetto al disponente dai trust in cui, invece, non si rinviene tale liberalità. Si pensi, ad esempio, ai trust di garanzia, ossia a quei trust istituiti dal disponente-debitore con l'obiettivo di destinare determinati beni e diritti a garanzia del soddisfacimento di taluni suoi creditori, in cui più disponenti hanno conferito quote di partecipazioni di una società in relazione al quale il trustee, venuto meno lo scopo del trust, proceda a restituire le quote ai disponenti in misura non proporzionale rispetto all'apporto iniziale, in modo da realizzare arricchimenti gratuiti a favore di taluni di tali soggetti. Ma non solo. Come evidenziato dal Consiglio Nazionale del Notariato, anche nell'ambito di un trust gratuito/liberale, il trasferimento a favore dei beneficiari può non realizzarsi in concreto (per ragioni fisiologiche o patologiche) e dunque il tributo non potrà essere applicato: si pensi ai casi di retrocessione dei beni al disponente o alle ipotesi in cui il trustee eserciti il power of resettlement, che consiste nella facoltà di destinare una parte del patrimonio vincolato in trust a un altro trust di nuova istituzione (o anche in un trust già esistente), senza generare arricchimento gratuito alcuno a favore di beneficiari. Lo Studio in parola, da una parte, ci ricorda che il legislatore, nel confermare che resta ferma la disciplina della legge n. 112/2016 sul “Dopo di noi”, ha ribadito un qualcosa di “superfluo”, e, dall'altra, ci sottolinea come, in realtà, vi sia una disposizione, questa sì, puramente agevolativa della legge n. 112/2016 rispetto alla quale la precisazione dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 4-bis, TUS appare preziosa: quella che prevede la tassazione fissa (imposte di registro, ipotecaria e catastale) per gli acquisti onerosi effettuati dal trustee (art. 6, comma 6, legge n. 112/2016). Molto interessante è poi il

paragrafo 4 dedicato al “nuovo” obbligo di denuncia per il beneficiario di trust. Si rammenta, infatti che, ex art. 4-bis TUS, il beneficiario ha l’obbligo di denunciare il “trasferimento” gratuito ottenuto dal trustee ai sensi dell’art. 19, DPR 131/1986 (TUR), il cui termine (30 giorni) “decorre dal predetto atto di trasferimento”. Lo Studio si sforza di fare una prima ricostruzione sistematica, rilevando che: nessun obbligo di denuncia sussiste in capo al beneficiario quando l’onere della registrazione e della liquidazione del tributo sono in capo al responsabile d’imposta (ad esempio, in forza di stipula di atto pubblico tra trustee e beneficiario avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile); il beneficiario, autonomamente, dovrebbe autoliquidare e versare l’imposta nelle ipotesi in cui vi sia attribuzione attraverso un atto soggetto a registrazione ma senza intervento del responsabile d’imposta; il beneficiario dovrebbe denunciare il trasferimento e versare l’imposta se, invece, l’attribuzione risulti da un atto non soggetto a registrazione o da un comportamento materiale (ad esempio, un bonifico bancario a favore del beneficiario). Con riferimento, invece, al principio di territorialità, lo Studio non può che limitarsi a ricordare che rileva solo la residenza del disponente “al momento della separazione patrimoniale”, restando “assolutamente ininfluenti” sia la residenza del trustee che del beneficiario. L’esempio proposto è il seguente: disponente non residente, trustee non residente e beni apportati situati all’estero (es. partecipazioni di società non italiane). Se il trustee, nel corso del tempo, liquida le partecipazioni per acquistare immobili situati in Italia che saranno oggetto di attribuzione a beneficiari (italiani o non), le attribuzioni dovranno essere assoggettate ad imposta sulle donazioni. Più complesse, infine, le considerazioni esposte nel paragrafo dedicato al nuovo regime opzionale di tassazione “in entrata”. Se da una parte si ricorda correttamente che “la tassazione immediata mette al riparo da futuri aggravii impositivi derivanti da possibili riforme dell’imposta sulle successioni e donazioni”, dall’altra si esprimono dubbi sul funzionamento del meccanismo con riferimento a quegli atti istitutivi di trust che prevedono beneficiari (o “categorie” di beneficiari) successivi o che attribuiscono (per esempio al disponente) la possibilità di modificare i beneficiari inizialmente individuati.

Fonte: Stefano Loconte e Beatrice Molteni, Italia Oggi del 15 novembre 2024

➤ **SOS delle fiduciarie sulla base di un giudizio obiettivo sulle operazioni**

La Cassazione, nell’ordinanza n. 29395, depositata ieri, ha dichiarato di condividere la decisione dei giudici di merito di sanzionare il presidente e l’amministratore delegato di una spa di amministrazione fiduciaria che avevano omesso di segnalare come operazioni sospette di riciclaggio la sottoscrizione di mandati che prevedevano l’amministrazione fiduciaria di contratti di assicurazione sulla vita in presenza di indicatori di anomalia che, al tempo, la Banca d’Italia aveva individuato come rilevanti sia in relazione alle caratteristiche dei clienti che alla natura delle operazioni. Quanto alle caratteristiche dei clienti: - tutti i sottoscrittori erano stati presentati dal medesimo promotore ed erano accomunati dalla mancata indagine sulle loro capacità di reddito; - risultavano evidenti sproporzioni tra gli investimenti effettuati e i redditi annui dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, in assenza di qualsiasi documentazione idonea a dimostrare la piena trasparenza delle operazioni. Quanto, invece, alla natura delle operazioni: - sussistevano condizioni non coerenti con l’età dei clienti; - la compagnia di assicurazioni sulla vita aveva sede a Vaduz, nel Principato del Liechtenstein, e i pagamenti risultavano effettuati – tramite un conto corrente transitorio intestato alla fiduciaria verso un conto corrente attivo presso una banca italiana – a favore di un conto estero intestato alla compagnia di assicurazioni di Vaduz (si trattava, quindi, di operazioni effettuate con controparti insediate in aree geografiche note come centri offshore). Tali circostanze imponevano – sia oggettivamente che soggettivamente – la segnalazione come sospette delle operazioni in applicazione di quanto

richiesto dall'allora vigente art. 41 del DLgs. 231/2007 (obbligo la cui applicazione era facilitata dagli indicatori della Banca d'Italia, funzionali sia ad affermare che a negare la natura sospetta delle operazioni). La citata norma, infatti, imponeva agli operatori finanziari di inviare alla UIF una SOS quando sapevano, sospettavano o avevano motivi ragionevoli per sospettare che fossero in corso o che fossero state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto era desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui era riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Quest'obbligo di segnalazione non era (e non è) subordinato all'evidenziazione, in esito a indagini preliminari, di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base ad un personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni a una attività delittuosa, ma a un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio (cfr., tra le altre, Cass. n. 11440/2024 e Cass. n. 8699/2007). Occorre anche considerare che – come ribadito due giorni fa dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 29315/2024, già oggetto di commento su Eutekne.info (si veda “Utilizzo anomalo del contante sempre da segnalare” del 14 novembre 2024) – la “segnalazione” non era (e non è) finalizzata a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma è concepita come una comunicazione utile a innescare eventuali indagini. Nella sentenza n. 2326/2010, ad esempio, la Cassazione, in relazione al previgente art. 3 del DL 143/91, ha precisato che “la segnalazione delle operazioni recanti anomalie formali non era subordinata ... all'evidenziazione dalle indagini dell'operatore degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all'esclusione in base ad un personale convincimento dello stesso dell'estraneità dell'operazione ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio puramente tecnico sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzavano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l'occultamento, la dissimulazione, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività”. Rispetto a tali principi, allora, non presentavano alcun rilievo le considerazioni addotte dai ricorrenti circa il fatto che i mandati fiduciari non comportassero rischi di evasione fiscale. Privo di concreta consistenza, inoltre, era anche la attestata provenienza di parte delle somme oggetto di investimento dall'alienazione delle quote di un fondo immobiliare, dal momento che il documento non era idoneo a giustificare il divario tra redditi dichiarati e investimenti effettuati. La valutazione sulla natura delle operazioni e dei soggetti coinvolti, infatti, si fonda necessariamente su un giudizio prognostico ex ante che, nel caso di specie, risultava particolarmente stringente sia con riguardo agli investitori e che alle modalità dell'investimento.

Fonte: Maurizio Meoli, Eutekne del 15 novembre 2024

➤ Imposta di bollo annuale per le polizze assicurative dal 2025

Il disegno di legge di bilancio 2025 contiene una importante modifica relativamente all'imposta di bollo di cui all'art. 13 comma 2-ter della tariffa allegata al DPR 642/72 da applicare per le comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V del codice delle assicurazioni private di cui al DLgs. 209/2005. Attualmente il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 maggio 2012 prevede, al comma 7 dell'art. 3, che per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui, rispettivamente, ai

rami vita III e V di cui all'art. 2 comma 1 del DLgs. 7 dicembre 2005, n. 209, l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all'atto del rimborso o del riscatto. L'imposta può essere applicata, con le medesime modalità, anche per le comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, ove dette imprese richiedano l'autorizzazione per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale e sempreché esercitino o abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 26-ter, comma 3 del DPR 600/73. In tal caso, l'impresa estera adempie direttamente all'applicazione dell'imposta di bollo ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido con essa per il versamento dell'imposta. In base all'art. 11 del disegno di legge di bilancio 2025, a partire dal mese di gennaio 2025 l'importo dell'imposta di bollo è versato dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste per l'imposta di bollo, ossia ogni anno e non al momento della liquidazione o del riscatto. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare dei versamenti effettuati annualmente dalle imprese di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza. Relativamente ai contratti in essere alla data del 1° gennaio 2025, è previsto che l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo, determinata annualmente, sulle comunicazioni relative a tali contratti, sia versato in quattro rate secondo la seguente scansione temporale: - una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025; - una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026; - una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027; - la restante quota pari al 10 per cento entro il 30 giugno 2028. L'ammontare di tali versamenti riferibili all'imposta di bollo relativa agli anni pregressi effettuati dalle imprese di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza. Anche in presenza di polizze estere, trova applicazione, a decorrere dal 2025, analogamente a quanto previsto per le polizze assicurative emesse da imprese residenti in Italia, l'imposta di bollo di cui al citato art. 13 comma 2-ter della tariffa con le tempistiche dettate dalla nuova norma. Nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitino l'opzione di cui al citato art. 26-ter o non richiedano l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti (banche, ad esempio), sarà dovuta ogni anno l'imposta di bollo di cui al citato art. 13 comma 2-ter del DPR 642/72 a carico della società fiduciaria o dall'intermediario residente (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/2012). Va da sé che, una volta interrotto il rapporto di intermediazione, la polizza si considera detenuta all'estero e deve essere corrisposta l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). Sulla base di quanto sopra chiarito, nel caso in cui, i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo risultino realizzati sia in capo alla società di assicurazione estera sia in capo alla società fiduciaria o ad altro intermediario residente, l'imposta di bollo deve essere applicata dalla società di assicurazione estera.

Fonte: Stefania Barsalini, Eutekne del 15 novembre 2024

➤ **Successioni internazionali, nodo giudice competente**

Successioni internazionali, liti ereditarie e individuazione del giudice competente nello spazio Ue. Sono le questioni al centro della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea depositata il 7 novembre, causa C-291/23 (Hantoch), che ha chiarito le modalità di individuazione dei tribunali degli Stati membri competenti sulla base del regolamento n.650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e

alla creazione di un certificato successorio europeo. A rivolgersi alla Corte Ue è stato il Tribunale del Land di Düsseldorf, adito dal figlio di un cittadino tedesco ed egiziano. Quest'ultimo, dopo aver lavorato per molti anni in Germania, era rientrato in Egitto, pur mantenendo i contatti con la Germania, Paese nel quale usufruiva di un'assicurazione malattia e una pensione di vecchiaia, oltre a detenere un conto corrente. L'uomo aveva nominato come erede testamentario un solo figlio e, quindi, l'altro figlio si era rivolto ai giudici tedeschi per ottenere una somma come diritto di riserva ereditaria. L'erede testamentario aveva contestato la competenza dei giudici tedeschi ritenendo che la giurisdizione fosse dei tribunali egiziani. Il Tribunale del Land, prima di decidere, ha sollevato alcuni quesiti pregiudiziali alla Corte Ue. Il regolamento n. 650/2012 individua come titolo generale di giurisdizione il criterio della residenza abituale del defunto al momento della morte. Per stabilire la residenza abituale, il giudice nazionale –precisa Lussemburgo - deve procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto sia al momento della morte sia negli anni precedenti, valutando «gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato, nonché le condizioni e le ragioni dello stesso». Il regolamento prevede anche una competenza sussidiaria che attribuisce la giurisdizione, se al momento della morte il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, ai giudici del Paese Ue in cui si trovano i beni ereditari. Questo, però, a condizione che il defunto posseda la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte o la precedente residenza abituale, a patto che non siano trascorsi oltre cinque anni rispetto al cambiamento di residenza (articolo 10). Tuttavia, il regolamento non chiarisce il momento in cui valutare se i beni ereditari si trovino in uno Stato membro. Centrale, quindi, sul punto, il chiarimento della Corte che ha colmato la lacuna della norma, precisando che il momento da prendere in considerazione è quello della morte del *de cuius*. Per la Corte, infatti, ancorare la valutazione a quel momento assicura ai cittadini la possibilità di «organizzare in anticipo la loro successione, nel rispetto della certezza del diritto», anche controllando i diritti degli eredi e dei legatari e dei creditori dell'eredità. Pertanto, il giudice di uno Stato membro, per verificare la sua competenza sussidiaria, deve accertare che i beni ereditari si trovassero nello Stato membro non nel momento in cui il giudice è adito, ma nel momento della morte del soggetto della cui eredità si tratta. Solo così – proseguono gli euro giudici - si garantiscono gli obiettivi del regolamento e si assicura la possibilità di organizzare in anticipo la successione.

Fonte: Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore del 14 novembre 2024

➤ **Chi gestisce criptovalute è tenuto a raccogliere i dati dei clienti**

Criptovalute sotto la lente: chi gestisce valute virtuali e portafogli digitali non può sfuggire all'obbligo di raccogliere i dati dei propri clienti. La normativa antievasione e antiriciclaggio impone infatti che l'obbligo di trasmissione dei dati a una specifica autorità implichi anche l'obbligo di rilevazione degli stessi. È quanto afferma il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel corso di un question time, rispondendo all'Onorevole Centemero, che chiedeva chiarimenti sugli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per le operazioni in cripto-attività. Centemero aveva espresso preoccupazione riguardo alla disponibilità dei dati necessari da parte dei prestatori di servizi di cripto-attività e portafogli digitali, osservando che le infrastrutture di registro distribuito, su cui si basano molte cripto-attività, non richiedono l'identificazione delle controparti delle transazioni. L'articolo 1, comma 129, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto una disciplina specifica per le cripto-attività, modificando il decreto-legge n. 167 del 1990, che regola il monitoraggio delle operazioni con

l'estero. Il decreto stabilisce che gli intermediari coinvolti nei trasferimenti di mezzi di pagamento da o verso l'estero, compresi quelli in valuta virtuale per importi di almeno 5.000 euro, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati raccolti durante l'adeguata verifica della clientela. Gli obblighi di comunicazione si applicano solo alle operazioni effettuate a favore o per conto di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici o associazioni equivalenti. Questa normativa è stata modificata per includere tra i soggetti obbligati anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale (come previsto all'articolo 3, comma 5, lettera i-bis, del dlgs n. 231 del 2007) e per estendere il monitoraggio a tutte le cripto-attività, non solo alle cripto-valute. I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, già inseriti tra i soggetti obbligati dal dlgs n. 90 del 2017, dal 1° gennaio 2023, insieme ai prestatori di portafoglio digitale, devono effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 1 del dl n. 167 del 1990. Poiché la normativa sul monitoraggio fiscale si basa in larga parte sulla normativa antiriciclaggio, sia per l'individuazione dei soggetti obbligati sia per i dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate, i dati relativi ai trasferimenti da e verso l'estero da trasmettere all'Agenzia delle entrate corrispondono a quelli già conservati e comunicati alle autorità di vigilanza ai fini antiriciclaggio. I dati e i documenti da comunicare riguardano quelli conservati secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del dlgs n. 231 del 2007. Tra le informazioni rientrano la data di apertura del rapporto continuativo o di conferimento dell'incarico, i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, e i dettagli sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 13 novembre 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/al